

186308

Leggi - Parte 1 - Anno 2019

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 12 febbraio 2019, n. 1

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021

[Continua >>>](#)

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 2019 , n. 1

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021

INDICE

- Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile
- Art. 2 - Disposizioni particolari per la gestione dell'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73
- Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)
- Art. 4 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)
- Art. 5 - Modificazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni connesse
- Art. 6 - Disposizioni in materia di incarichi per la partecipazione alle commissioni tecniche e alle commissioni di concorso
- Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)
- Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione
- Art. 9 - Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni e altre disposizioni in materia di enti locali
- Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti
- Art. 11 - Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici
- Art. 12 - Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)
- Art. 13 - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)
- Art. 14 - Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)
- Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 in materia di assegno unico provinciale
- Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)
- Art. 17 - Fidejussioni
- Art. 18 - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

- 2 -

Art. 19 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*

Art. 20 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 - entrate (articolo 18, comma 1)*

Allegato B - *Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 - uscite (articolo 18, comma 2)*

Allegato C - *Allegati al bilancio (articolo 18, comma 4)*

Allegato D - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa (articolo 18, comma 5)*

Allegato E - *Copertura degli oneri (articolo 18, comma 6)*

Allegato F - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 19)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"7 bis. I contributi in conto capitale previsti da questo articolo possono essere concessi anche sotto forma di contributi in annualità; in tal caso la Giunta provinciale può deliberare i criteri e le modalità per la determinazione del valore delle quote annuali."

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"10 bis. Ai proprietari di veicoli a uso privato appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza provinciale, è riconosciuto un indennizzo del danno subito dal veicolo utilizzato per raggiungere i luoghi dell'evento per le attività di soccorso o i punti e i centri operativi connessi, ivi compreso lo stazionamento nei predetti luoghi. L'indennizzo è corrisposto nella misura del 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per la riparazione indipendentemente dal valore di mercato attribuibile al mezzo al momento della calamità. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo sostitutivo di quello distrutto o reso inservibile è concesso un contributo corrispondente al valore attribuibile al mezzo al momento della calamità. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 9 definisce le modalità applicative di questo comma."

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"11 bis. I contributi in conto capitale previsti da questo articolo possono essere concessi anche sotto forma di contributi in annualità; in tal caso la Giunta provinciale può deliberare i criteri e le modalità per la determinazione del valore delle quote annuali."

4. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia, per ripristinare il decoro urbano e il paesaggio, può concedere contributi ai proprietari per il

- 8 -

Art. 11

Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2019, oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. Le modalità di affidamento possono essere eventualmente specificate con regolamento di attuazione.

Art. 12

Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Il comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"5. Il progettista o i progettisti devono essere muniti di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori costi."

Art. 13

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

2. Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 14

Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. Nel comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "mille euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro".

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 in materia di assegno unico provinciale

1. Nel comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "In alternativa al requisito della residenza qualificata può essere richiesto il requisito della residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato nell'anno antecedente alla data di presentazione della domanda." sono soppresse.